

Art. 8 Verifiche e riconoscimento dei crediti d'imposta (Ministero della Giustizia - Decreto 1 Agosto 2023 Incentivi fiscali)

1. Ricevute le domande di attribuzione dei crediti d'imposta di cui al presente capo, il Ministero effettua le verifiche ritenute necessarie e, con decreto del capo dipartimento per gli affari di giustizia, riconosce l'importo del credito di imposta effettivamente spettante a ciascun beneficiario, nel rispetto dei limiti indicati dall'art. 20, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 28 del 2010.

2. Il Ministero, entro il 30 aprile dell'anno in cui e' presentata la domanda di attribuzione dei crediti d'imposta, comunica al richiedente l'importo del credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1, in relazione a ciascuna delle richieste.

Capo III Disposizioni relative al riconoscimento dei crediti d'imposta di cui all'art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132